



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"M.O.V.M. DON GIUSEPPE MOROSINI"

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA Articolazione ELETTRONICA
 TRASPORTI E LOGISTICA - Opzione COSTRUZIONI AERONAUTICHE
 MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA Articolazione ENERGIA
 Percorso di II livello (ex Corso serale) ELETTROTECNICA



Istituto
 certificato
 ISO 9001: 2008
 Reg. n. 30820

Ferentino, 27.11.2020

CIRCOLARE n.71

Ai genitori
 Ai docenti
 Agli alunni

OGGETTO: VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO – Limite massimo di ore di assenza- Deroghe

Si ricorda che, ai fini della valutazione finale di ciascuno studente delle classi di istruzione secondaria di secondo grado, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato (D.P.R. 22 giugno 2009, n.122 art. 14 comma 7).

Di seguito si riporta il monte ore annuale previsto nei diversi percorsi formativi attivati in questo Istituto con l'indicazione delle ore massime di assenza ai fini della validità dell'anno scolastico:

Classi	Monte ore annuale	Max ore assenza (escluse deroghe)
Classi 1-2-3-4-5	1056	264

Classe/i		Monte ore annuale	Max ore assenza (escluse deroghe)
3 [^] -5 [^]	Serale*	726	182
4 [^]	Serale*	759	190

*Per gli studenti iscritti tardivamente assenze e orario complessivo devono essere computati dal giorno di inizio frequenza.

Sono consentite motivate e straordinarie deroghe ai limiti suddetti per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Il collegio docenti ha deliberato le seguenti **deroghe** (documentate) a tale limite:

- gravi motivi di salute adeguatamente e puntualmente documentati; terapie e/o cure programmate (day hospital, ricoveri ospedalieri, infortuni...); la documentazione deve essere presentata tempestivamente
- donazioni di sangue;
- assenze giustificate per gravi motivi di famiglia (lutti, provvedimenti dell'autorità giudiziaria, assenze coincidenti con la separazione dei genitori, rientro nel paese d'origine per gravi motivi)
- documentata situazione di grave disagio socio-familiare, documentata dai Servizi Sociali
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche, organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato quale giorno di riposo (Legge 516/1988 e Legge 101/1989)
- impossibilità a raggiungere la sede scolastica per cause di forza maggiore (sciopero dei mezzi di trasporto, neve, frane);
- assenze documentate e continuative dovute a ragioni di lavoro. Non rientrano nel computo le assenze dovute alla coincidenza dell'orario di lavoro, anche autocertificato, con l'attività didattica (corso serale)
- attivazione di istruzione domiciliare (D.Lgs. 297/94, art. 11, c.2) per un periodo scolastico documentato
- assenze giustificate in relazione all'emergenza sanitaria in corso (anche quelle effettuate in via cautelativa se motivate adeguatamente dalla famiglia. Tutte le assenze dovranno essere documentate al momento del rientro nella comunità scolastica attraverso dichiarazioni rilasciate dal medico curante, presidi ospedalieri...

- in caso di isolamento domiciliare fiduciario (quarantena) disposta dalle competenti autorità, qualora la condizione sanitaria dell'allievo/a non sia compatibile con la presenza online alle elezioni – l'assenza alle lezioni per detti motivi va specificamente motivata nella giustificazione dal genitore.

Il Collegio Docenti ha altresì stabilito che gli alunni con disabilità che seguono una programmazione differenziata rispetto ai contenuti, non abbiano alcun limite minimo di ore in quanto la loro disabilità può anche rendere necessario un orario settimanale ridotto.

Le suddette motivazioni per una deroga al monte ore minimo obbligatorio dovranno essere certificate tempestivamente al rientro a scuola e non saranno accettate certificazioni presentate successivamente.

E' compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio, impediscano di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il Coordinatore di classe raccoglie la documentazione relativa alle assenze in deroga, che sarà custodita nel fascicolo personale dell'allievo, per consentire al Consiglio di Classe una serena valutazione degli atti a disposizione dell'Istituto in sede di scrutinio finale.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva e/o all'esame di Stato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Claudia Morgia

